

- (6) I dati relativi alle ultime esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, alle comunicazioni agli investitori, alle informazioni privilegiate e a quelle sugli eventi significativi, nonché gli indicatori della qualità e della tempestività di tali dati sono essenziali ai fini del controllo continuativo delle posizioni di investimento verso la cartolarizzazione e dei potenziali investimenti, nonché della stabilità finanziaria e del rischio sistemico. I soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero quindi avere accesso a tali dati su base periodica predefinita o ad hoc in funzione della loro necessità di acquisire tali dati.
- (7) Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee e gli utenti che accedono alle informazioni dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni sono diversificati. È quindi essenziale agevolare l'accesso diretto e immediato a serie di dati e informazioni specifiche. Tale accesso dovrebbe comprendere l'accesso in un formato leggibile da dispositivo automatico ai dati e a tutte le informazioni attuali e storiche concernenti una cartolarizzazione registrati in un repertorio. A tal fine, dovrebbero essere disciplinate le richieste ad hoc volte a ottenere informazioni specifiche. I termini entro i quali i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero fornire i dati ai soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere armonizzati per facilitare il trattamento efficiente dei dati da parte di tali soggetti e repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Allo stesso tempo, è opportuno garantire che i dati vengano acquisiti entro termini che consentono l'efficace adempimento delle responsabilità dei soggetti richiedenti.
- (8) I soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, anche per raffrontare le cartolarizzazioni attuali con quelle precedenti. Pertanto è opportuno specificare che i repertori debbano conservare i dati relativi a una cartolarizzazione per 10 anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano standard e procedure inerenti alla raccolta e al trattamento delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e all'accesso a dette informazioni. È pertanto opportuno riunire tali disposizioni in un unico regolamento.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (11) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «soggetto segnalante»: il soggetto designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402;
- b) «data limite dei dati»: la data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione <sup>(9)</sup>.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

